



COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110/2021:
INCARICO PROFESSIONALE PER RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA
CAUSA CONTRO IL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE DI SALUZZO, AVANTI IL
T.A.R. PIEMONTE – PROVVEDIMENTI**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **04** del mese **OTTOBRE** alle ore **12,50** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore		X
CRAVERO Valter	Assessore	X	
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110/2021: INCARICO PROFESSIONALE PER RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA CAUSA CONTRO IL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE DI SALUZZO, AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE – PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo comune è sede di impianto di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dai Comuni aderenti al Consorzio Servizi ecologia e Ambiente di Saluzzo con relativa discarica.
- la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di discarica è venuta meno in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito della L.R. 1/2018 che ha fatto venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno venendo a cessare per molti enti;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 53/2021 con la quale si affidava la consulenza e assistenza stragiudiziale all'avvocato Martinetti del foro di Cuneo;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 16 settembre 2021 si conferiva formale mandato all'Avv. Martinetti Enrico con studio in Mondovì (CN), largo Campana n. 2, precisando che il mandato omnicomprendente includeva con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo, costituirsi parte civile, costituirsi in ogni ordine e grado di giudizio e al contempo si demandava al Sindaco *pro tempore* la sottoscrizione della procura al legale incaricato;

DATO atto che le parti (Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo e Comune di Villafalletto) non sono riuscite a trovare una soluzione bonaria e stragiudiziale;

Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Considerato altresì che:

questo Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Preso atto:

- che il nuovo Codice dei contratti pubblici D.LGS 50/2016, con l'articolo 17, inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni, e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, e che a questi servizi si associano quelli di consulenza legale forniti in preparazione di un eventuale contenzioso stragiudiziale o se c'è un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- che il nuovo Codice impone lo svolgimento di queste attività da parte di un avvocato, esplicitando il riferimento all'articolo 1 della legge 31/1982, che regola la prestazione di attività forensi in Italia da parte degli avvocati di Paesi Ue;
- che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, potendo desumere che i contratti esclusi non debbono necessariamente essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice ma debbono rispettare i predetti principi generali;

Richiamato in particolare l'articolo 17, comma 1 lett. d), che stabilisce che le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 3) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 4) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Considerato di aderire, a fronte di una giurisprudenza consolidata all'applicazione delle richiamate previsioni ed attingendo allo stato dell'arte in dottrina, alla posizione assunta in particolare da chi rileva che ogni interpretazione delle norme in questione che concorrono a definire l'ambito entro cui assumere le proprie decisioni in merito, vada condotta muovendo dall'analisi della fonte comunitaria recepita, ovvero che **l'affidamento da parte degli enti pubblici degli incarichi quali quelli di assistenza legale fornita in preparazione di attività giudiziale o comunque resi su questioni che hanno concreta probabilità di essere oggetto di giudizio legali giudiziali e/o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, non necessita di procedura di gara alcuna, potendosi assegnare con idonea motivazione;**

Preso atto del parere del 6 ottobre 2017 n. 2109 dell'Adunanza speciale del Consiglio di Stato sulle menzionate linee guida che sospende l'espressione del parere osservando che *"andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating (art. 1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)"* e che, in ultimo, invita, tra l'altro, l'ANAC ad *"acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice"* oltre alle indicazioni del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato il successivo parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense con protocollo AMM21/12/2017.030842U che, relativamente alle linee guida ANAC in materia di affidamento di incarichi legali, a seguito della disamina della disciplina vigente, stabilita dal d.lgs. 50/2016, interpretata alla luce del diritto europeo nonché dal confronto con la disciplina nazionale precedente, preso atto della specialità del contratto di patrocinio (come riconosciuto da autorevole dottrina), giunge a sostenere che *“in conformità alle Direttive 2014/24UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all’art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni in via diretta, secondo l’intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa [...]”*;

Richiamata la deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna che puntualmente dispone *“La disciplina applicabile all’affidamento di servizi legali è stata rivista alla luce dell’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50. In materia, di recente sono state approvate dall’Anac, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le linee guida n. 12/2018.A decorrere dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come **contratto escluso** la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché **la consulenza legale** fornita in preparazione di detto procedimento.*

Richiamate le linee guida sull’*“Affidamento dei servizi legali”*, redatte dall’ANAC in data 24.10.2018, nelle quali si precisa che le disposizioni del D.lgs 50/2016 non si applicano agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite (art 17 comma 1, lettera d), n. 1);
- 2) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

Richiamata la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) con la quale si stabilisce che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltista generale – ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”* e che proprio il rapporto *intuitu personae* giustifica la libera scelta del difensore;

Dato atto che nella scelta del legale l’amministrazione deve comunque rispettare i principi generali dell’azione amministrativa come indicati dall’articolo 1 della legge 241/1990;

Ricordato che l’art. 19 quaterdecies, co. 3, del D.L. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 stabilisce che la pubblica amministrazione *“garantisce il principio dell’equo compenso”*, nel rapporto con la generalità dei professionisti e che l’art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 stabilisce che l’equo compenso è quello *“conforme”* ai parametri dettati dal D.M. 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal D.M. 8.3.2018 n. 37;

Ritenuto di dover agire in giudizio innanzi il TAR Piemonte nella causa contro il consorzio servizi ecologia ed ambiente di Saluzzo autorizzando il Sindaco per lo svolgimento degli atti di competenza;

Visto il preventivo di spesa avanzato dallo Studio Legale Martinetti di MONDOVI’ si ritiene di precisare che le prime due voci del preventivo diventeranno esigibili nell’anno in corso e che troveranno copertura a seguito di variazione di Bilancio d’esercizio 2021/2023 mentre le altre voci indicate nel preventivo diventeranno presumibilmente esigibili nel corso dell’annualità 2022 e saranno pertanto imputate ad annualità successive;

VISTO:

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

tutto ciò premesso,

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di stabilire che per far fronte alla complessità e alla delicatezza dei temi da affrontare, stante l’assenza di personale dipendente dotato della necessaria competenza, occorre disporre di un supporto specialistico esterno, trattandosi di incarico ad alto contenuto di professionalità;
- 3) Di autorizzare il Sindaco del Comune di Villafalletto ad agire in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino – nella causa contro il consorzio servizi ecologia ed ambiente di Saluzzo - a tutela delle ragioni del Comune e nel pubblico interesse;
- 4) Di prendere atto del preventivo di spesa avanzato dallo Studio Legale Martinetti di Mondovi acquisito al protocollo dell’Ente e precisare che le prime due voci del preventivo diventeranno esigibili nell’anno in corso e che troveranno copertura a seguito di variazione di Bilancio di previsione 2021/2023 mentre le altre voci indicate nel preventivo diventeranno presumibilmente esigibili nel corso dell’annualità 2022 e saranno pertanto imputate ad annualità successive;
- 5) Di dare, conseguentemente, mandato al responsabile del servizio finanziario di individuare idonea copertura alle spese legali future;
- 6) Di-inviare copia della presente allo Studio Legale incaricato.

Successivamente,
con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to CRAVERO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.10.2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot.8472 in data 27.10.2021 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____
 al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

Il 27.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.10.2021

x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Il 27.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia